

1781

£ 1. 50

J. Burton

Congrega Apostolica

M.^r Giuseppe Rota

Omni miserabili nocturni Pl. 66.

J. Berlandis

R E G O L A
DELLA COMPAGNIA
INTITOLATA
C O N G R E G A
D E L L A
CARITA' APPOSTOLICA

DA ESSER OSSERVATA DALLI FRATELLI, CHE IN ESSA
SONO DESCRITTI, SECONDO LA PARTE DELLA
MEDESIMA COMPAGNIA 27. MAGGIO 1781.



IN BRESCIA MDCCLXXXI.
PRESSO DANIEL BERLENDIS.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

R. B. O. L. A.

LIBRARY OF THE

THE UNIVERSITY OF

YALE UNIVERSITY

NEW HAVEN

CARITATIVE INSTITUTIONS

AND THE YALE UNIVERSITY LIBRARY

AND THE YALE UNIVERSITY LIBRARY

AND THE YALE UNIVERSITY LIBRARY

NEW HAVEN

IN THE LIBRARY OF THE

YALE UNIVERSITY LIBRARY

NEW HAVEN

REGOLA
DELLA COMPAGNIA
INTITOLATA
CONGREGA
DELLA CARITA' APPOSTOLICA.
DEL MODO DI CREAR GLI UFFIZJ
DELLA BANCA.

CAP. I.

NEL Mese di Dicembre il Padre Sostituto avviserà la Compagnia del giorno in cui s'abbiano a ridurre tutti i Fratelli per creare i nuovi Uffiziali della Banca per l'anno suffeguente. Questo giorno farà una delle Domeniche avanti le Feste del Santissimo Natale.

Fatta la dovuta solita orazione, ed avvifati dal detto Padre Sostituto i Fratelli doverfi creare gli Uffizj, che abbiano a presiedere alla Compagnia per l'anno feguente, ed esortati a far buona ed idonea elezione, il tutto si eseguirà nel modo feguente.

Il Cancelliere del Pio Luogo anderà a prender la nomina delle Persone, che ciascul Fratello intenderà sieno ballottate per ciascul Uffizio: prima per tre Sostituti, poi per tre Consultori, d'indi per sei Correttori, ed

in fine per sei Infermieri. Contate prima di tutto le Balle che correr debbono , e pubblicate ad alta voce dal Cancelliere le Persone a ciascun Uffizio dai Fratelli suggerite , e in carta descritte , si procederà alla Ballottazione di ciascheduna ; e quelle che averanno maggior numero de' voti , mentre però eccedano la metà , s'intenderanno legittimamente elette a quegli Uffizj , ai quali saranno state nominate . Non eccedendo la Ballottazione di qualcuna la metà de' voti correnti , e mancando così il numero degli eletti a ciascun Uffizio , sarà fatta nuova nomina , e ballottazione quante volte occorrerà , conforme alla Parte 3. Marzo 1675. Si procederà parimente ad una nuova ballottazione ogni qual volta vi sia uguaglianza di voti tra due , o tre Persone , le quali senza tal fortuita circostanza farebbero tra le elette .

I nomi de' Fratelli della Compagnia prescelti s'imbufoleranno separatamente a uffizio per uffizio , e subito si caveranno a forte ; e registrati dal Cancelliere col dovuto ordine per formare le tre Banche , che presieder debbono alla medesima si pubblicheranno per essere poi descritti nel Libro degli Uffizj ; dovendo sempre il Padre Sostituto che scade restar primo Consultore nel Quadrimestre susseguente . Così le Banche elette per ciascun Quadrimestre dell'anno seguente saranno composte ognuna di un Sostituto , di due Consultori , di due Correttori , e di due Infermieri nell'ordine dalla forte indicato.

Se

Se poi alcuno degli eletti per comporre le tre Banche dell' anno venisse a mancar di vita o nel Quadrimestre del suo Uffizio, o avanti di essere installato nel medesimo, la Domenica seguente la morte sua, il Padre Sostituto avviserà la Compagnia per divenire l'altra seguente Domenica all' elezione d' altro Soggetto nella maniera sopra indicata, perchè possa supplire in vece del Defonto. Tutti i Soggetti componenti le tre Banche dell' anno patiranno contumacia per l' anno seguente: nè potrà alcuno di essi essere ballottato, nè eletto all' Uffizio, a cui sarà stato prescelto l' anno avanti.

*DELL' UFFIZIO DEL PADRE SOSTITUTO,
E DELL' AUTORITA' SUA.*

CAP. II.

IL Padre Sostituto farà il Capo di tutta la Compagnia, ed avrà tutta la premura, acciò sia conservata la pace, e l' unione tra i Fratelli, e sieno eseguite le regole, ed esercitata imparzialmente la carità verso i poveri. L' esemplarità del suo contegno servirà di norma ai Fratelli medesimi per non deviare dai loro doveri, e massime da quello di prestar sempre al medesimo una somma riverenza, e rispetto.

Nella Stanza della Consulta egli federà tra i due Consultori, ed ivi discorrerà colla sua Banca degli affari inter-

teressanti la Compagnia tanto riguardo al buon ordine , e alla Carità , quanto all' economica direzione degli interessi temporali del Pio Luogo ; prendendo il consiglio anco dei Consultori assistenti alla Banca , e sentendo le relazioni delle cose occorrenti dalla voce del Cancelliere del Pio Luogo : e prese che faranno dalla Banca , o dalla maggior parte di quelli , che componderanno la medesima , le risoluzioni credute le più convenienti ; se gli occorrenti interessi fossero tali , che dovessero essere terminati dalla Compagnia , esso Padre Sostituto dovrà alla medesima portar le Parti per essere dopo giorni otto ballottate .

Nella Cappella di riduzione egli federà parimente tra i due Consultori , e dopo aver avvisata la Compagnia di quanto sarà stato concertato doverli alla medesima esporre tanto riguardo al bene spirituale , quanto al temporale , passerà alla distribuzione de' viglietti delle povere raccomandate Famiglie a ciascun Fratello .

Se il Padre Sostituto non potesse in qualche Domenica intervenire , la sua sedia in Consulta resterà vuota : ma nella Cappella di riduzione sarà occupata dal primo Consultore ; e mancando questo , dal secondo ; e questo pure mancando , sarà occupata dagl' altri Uffiziali della Banca , servato l' ordine delle loro stazioni . Sarà incombenza di quello che occuperà all' occorrenza tal posto di supplire a quanto avrebbe eseguito il Padre Sostituto , se fosse stato presente .

Il Padre Sostituto suddetto tanto nelle funzioni private, quanto nelle pubbliche averà sempre il primo luogo tra i Secolari Fratelli. A lui si porteranno le istanze riguardanti gli affari del Pio Luogo, e da lui si comunicheranno alla sua Banca, perchè sopra di esse sieno prese le risoluzioni credute più convenienti. Egli nella Consulta farà il primo a proporre le materie occorrenti, e nella Cappella di riduzione farà quello, che indirizzerà il discorso alla Compagnia. Ad esso lui, o a chi si troverà tra gli Uffiziali di Banca di maggior grado in sua assenza s'indirizzerà ciascun Fratello, che per qualche esigenza desiderasse di essere dispensato dal trovarsi presente a tutta la riduzione. Egli venendo da qualche Fratello avvertito, o altrimenti rilevando che nella Compagnia vi fosse qualche disordine impiegherà tutto il suo zelo per porvi rimedio; ammonendo con carità, e prudenza quel Fratello, o Fratelli, che fossero causa del disordine: e quando mai vedesse che le sue ammonizioni non giovassero, allora conferirà il disordine cogli altri Fratelli della Banca, per usar col consenso della maggior parte di essi, que' mezzi, che faranno creduti più efficaci, e valevoli a mettervi riparo.

DELL'UFFIZIO DE' CONSULTORI.

CAP. III.

L'Uffizio de' Consultori farà di federe ai lati del Padre Sostituto tanto in Banca , quanto nella Cappella di riduzione , quando la Compagnia è radunata ; e di avere il primo posto in qualunque funzione dopo il detto Padre Sostituto , e di supplire alle sue veci in sua mancanza , avuto riguardo alla loro anzianità . Quando occorrerà qualche negozio di non molta importanza per la Compagnia , essi Consultori col Padre Sostituto potranno terminarlo , secondo che il Signore gl' ispirerà . E in qualsivoglia cosa che si abbia da terminare fra tutti e tre , quello che parrà ai due di loro farà dal terzo senza opposizione efeguito . Se poi il negozio farà d'importanza , il Padre Sostituto chiamerà il resto della Banca per terminarlo . Ma , se in qualche importante risoluzione i pareri de' Fratelli della Banca fossero varj , e diversi , nè potessero combinarsi colla dovuta quiete , allora il Padre Sostituto paleserà il negozio alla Compagnia , acciocchè col maggior numero de' voti resti terminato .

DELL'UFFIZIO DE' CORRETTORI.

CAP. IV.

L Correttori dovranno invigilare , acciocchè sieno osservate le regole della Compagnia , perchè o per ignoranza , o negligenza non nascano disordini : e nascendo il caso di qualche abuso, o mala interpretazione di qualche regola , sia loro incombenza il farne avvisata la Banca , perchè vi sia posto riparo . E, se la Banca crederà opportuno , farà loro incombenza l' avvisare colla più modesta maniera que' Fratelli , che in qualche occasione non osservassero esattamente quanto dalle regole vien prescritto .

DELL'UFFIZIO DEGL' INFERMIERI.

CAP. V.

L A visita de' Fratelli infermi farà uno dei doveri di questi due ultimi Uffiziali della Banca , e se l' infermità di qualche Fratello farà grave e pericolosa , incombenza loro sarà il far avvisato il Fratello che pronunzia le solite Orazioni , acciocchè dalla Compagnia sieno recitate le preci destinate per gl' infermi .

DELL'

DELL' ELEZIONE , ED UFFIZIO DEI
TRE CONSULTORI ASSISTENTI
ALLA BANCA.

CAP. VI.

L' Elezione dei Consultori assistenti alla Banca si farà dalla Compagnia col metodo ed ordine medesimo , con cui vengono eletti gli altri Uffiziali di Banca .

L' uffizio poi dei detti Consultori farà quello di assistere alla detta Banca in occasione di tutte le Consulte tanto ordinarie , quanto straordinarie , e di suggerir alla medesima ciò che crederanno opportuno ai casi ed alle materie , che nella Consulta saranno trattate .

Le opinioni dei detti Consultori non saranno però più che consultive , aspettandosi unicamente ai Fratelli componenti la Banca il votare , e il deliberare sopra qualunque affare .

Li detti Consultori dureranno nel loro Uffizio in sua vita , o almeno fin tanto che la loro Carità gli suggerirà di esercitarlo .

DELL' AUTORITA' , E LIBERTA'
DELLA BANCA.

CAP. VII.

LA Banca , cioè il Padre Sostituto , i Consultori , i Correttori , e gl' Infermieri o la maggior parte di loro

loro faranno quelli che avranno autorità, e libertà di eleggere i Fratelli agli altri Uffizj e carichi della Compagnia, cioè nella prima Domenica di riduzione eleggeranno un Cancelliere, un Sotto Cancelliere, il Massaro alla dispensa, e due Lettori: e nella seconda Domenica un altro Massaro, e due Deputati alla Santa Orazione delle quarant'ore; dell'Uffizio de' quali si dirà a suo luogo. La detta Banca, ovvero la maggior parte di quelli che comporranno la medesima avranno autorità, e libertà d'intraprender, ed agitar tutte le liti tanto attive, quanto passive, che crederanno giuste, e vantaggiose all'interesse del Pio Luogo; come pure di costituir Procuratori sì della Compagnia come anco fuori della Compagnia, se così parrà di bisogno, ed a quelli far pubbliche procure, ed istromenti con ogni libertà, ed autorità che parrà loro di poter intervenire, riscuotere, e procurare in nome di detta Compagnia, e far tutto quello, che loro parrà in beneficio della medesima, e questo in ogni tempo, ed in tutte le occorrenze, che nasceranno. Sopra le istanze, che faranno fatte al Padre Sostituto, e comunicate alla Banca, farà questa i necessarj dovuti riflessi, e dopo maturo esame delibererà quanto crederà più conveniente, ed opportuno. Alla stessa si aspetterà la direzione economica degli effetti del Pio Luogo, e di quelli, che in esso perverranno a titolo d'Eredità, o d'altro a riserva di quanto resta stabilito nell'infra scritto Capitolo ventesimo primo. Istessa-

Istessamente farà proprio della detta Banca il dispensare col solito metodo in via straordinaria ad alcune povere, vergognose, e particolarmente civili Famiglie annualmente la Limosina a tal oggetto destinata con Parte della Compagnia 15. Febbraro 1761., e deliberazione della Banca relativa alla Parte medesima 1. Gennajo 1775. La stessa eleggerà i Deputati alla distribuzione dei letti, e con prescriber quegli economici provvedimenti, che nel proposito di tempo in tempo crederà necessarj, procurerà d'impedir ogni abuso, che s'introducesse contro le Parti della Compagnia riguardanti la suddetta distribuzione. Il Padre Sostituto con due altri Fratelli della Banca, terminato il Quadrimestre del suo governo, dovrà far render i conti al Cancelliere del Pio Luogo di quanto avrà scosso, e di quanto avrà pagato di ragione del medesimo Pio Luogo; e gli farà fare il saldo di Cassa; quale dovrà essere sottoscritto tanto da esso Padre Sostituto, quanto dai Fratelli, che saranno stati a ciò deputati.

*DELL' UFFIZIO DEL CANCELLIERE, E
SOTTO CANCELLIERE FRATELLI.*

CAP. VIII.

L'Uffizio del primo farà di ricevere da ciascun Fratello i ricordi contenenti i nomi, e cognomi di ciascuna Famiglia raccomandata: Sarà sua incombenza il

pro-

procurare con accurata difamina del libro Abecedato di accertarsi che la Famiglia ricordata non sia stata registrata entro lo spazio di un intiero mese avanti il giorno corrente, ed indi fatto il registro dei principali di cadauna Famiglia raccomandata nel viglietto, lo farà di mano in mano passare al Sottocancelliere per il secondo registro, e quando mai alcuna delle dette Famiglie fosse trovata entro il termine di giorni 30, in tal caso il Cancelliere dovrà chiamare il Fratello che l'ha presentata, ed avvertirlo dell'incapacità della stessa per l'opportuno rimedio come chiaramente si spiegherà al Cap. XIV.

L'Impegno del Sottocancelliere sarà di ricevere dal Cancelliere i Viglietti di già registrati sul libro Abecedato, di porre a ciascuna famiglia i numeri 1. 2. ec., e posti in margine del libro a ciò destinato i medesimi numeri, registrare tutte le Famiglie come stanno descritte ne' Viglietti, conservando l'ordine progressivo de' numeri segnati, dividendo le Famiglie di ciascun Viglietto con una linea, che dee passare a traverso alla facciata. Così si formeranno due Caselle corrispondenti; nella prima vi saranno le Famiglie coi rispettivi numeri, e in fine il cognome del Fratello, che avrà presentato il Viglietto; la seconda per ora resterà vacua; ma poi nella distribuzione de' Viglietti, che sarà fatta dal Padre Sostituto, sarà occupata dal cognome del Fratello, a cui ciascun Viglietto sarà destinato: il che dovrà impegnare il Sottocan-

cancelliere a star attento , a motivo di poter registrare i cognomi subito che dal Padre Sostituto , o da chi farà le sue veci saranno proferiti .

*DELL' UFFIZIO DEL MASSARO
ALLA DISPENSA.*

CAP. IX.

È incaricato dal Padre Sostituto preventivamente quel Fratello , che farà creduto capace di tale uffizio , dovrà questi essere diligente e sollecito a ritrovarsi in Congrega alle ore solite delle riduzioni , per poter con prontezza pagar le limosine , che dai Benefattori verranno assegnate a ciascuna Famiglia , che farà stata nella precedente Domenica ricordata . Per tal effetto riceverà dal Cancelliere del Pio Luogo l'occorrente danaro in quelle valute , che saranno più proprie , e comode per la distribuzione delle dette Limosine , nè potrà ricever danari da altri di ragione del Pio Luogo , nè anche per limosine , aspettandosi ciò solo al Cassiere , o al Cancelliere suddetto . Supplito che avrà al pagamento delle limosine , dovrà successivamente nel libro numerato con Caselle , che a tal uopo farà da lui preparato , registrare i cognomi dei Fratelli , ai quali dal Padre Sostituto , o da chi farà le sue veci saranno assegnati i ricordi da visitare . Il detto Massaro avrà da durare nel suo uffizio per quattro mesi ,

fi, ed il Padre Sostituto pervenuto al fine del suo governo dovrà farlo saldare la Massaria, quale dovrà essere registrata nel libro a tal effetto destinato: e tal libro insieme con quanto fosse avanzato di ragione del Pio Luogo farà dal Massaro scaduto consegnato al Massaro nuovo, o al Cancelliere di esso Pio Luogo.

*DELL' UFFIZIO DEL MASSARO,
E DEPUTATI ALLA SANTA
ORAZIONE DELLE 40. ORE.*

CAP. X.

IL Massaro con i due Deputati alla Santa Orazione delle 40. Ore avranno ogni cura e diligenza, perchè sempre sia ben ordinata la detta Santa Orazione, e non mancheranno a luogo, e tempo di ogni sua pronta e sollecita assistenza, affinchè, per quanto a loro sarà possibile, sia il nostro Signore Iddio onorato, e servito. Sarà incombenza del Massaro preventivamente, cioè in ogni penultima Domenica del Mese il render intesi di detta Santa Orazione i Sacerdoti direttori delle rispettive Chiese a tal oggetto in ogni mese destinate, ed in tal incontro coi medesimi Sacerdoti dovrà fissare l' ora precisa, in cui farà per farsi l' Esposizione del Santissimo, e quella in cui farà per farsi la Reposizione, per riferirle nell'ultima Domenica del mese al Padre Sostituto,

to , acciocchè il medesimo tanto in voce , quanto coi soliti Viglietti possa darne avviso alla Compagnia . Non potendo per qualche impedimento il Massaro adempiere questa , o altre sue incombenze , sarà debito di uno dei Deputati il supplire alla di lui mancanza .

Sarà pure cura del suddetto Massaro il tener esatto conto delle Cere , che faranno da lui provvedute , come pure di quelle che di volta in volta faranno da esso a ciascuna Chiesa consegnate , notando il peso , e numero tanto delle Candele che consegnerà , quanto di quelle , che gli saranno restituite ; e parimente terrà conto d' ogni Limosina , che riceverà , riportando il tutto per ordine al libro della Massaria di detta Santa Orazione , e renderà i conti al Padre Sostituto in ogni tempo , che dal medesimo saranno ricercati . Qual Massaro , e Deputati dureranno nei loro Uffizj per quattro mesi , ed anche fin tanto che dalla Banca sarà fatta elezione di altri Fratelli in loro luogo .

*DELL' UFFIZIO DEL CASSIERE
GENERALE DELLA COMPAGNIA.*

CAP. XI.

L' Uffizio del Cassiere generale farà quello di ricevere tutti li danari di ragione del Pio Luogo , come pure ogni , e qualunque dinaro , che in avvenire per eredità ,

dità , legati , donazioni , limosine , o per altri titoli pervenisse al detto Pio Luogo , ed anco quello che la Compagnia nelle sue urgenze dovesse provvedere : E così pure farà uffizio del medesimo Cassiere il far tutti que' pagamenti , che o per estinzione di debiti , o per somministrar alla Cassa ordinaria , o per qualunque altra causa saranno dalla Banca deliberati , e dalla medesima al detto Cassiere ordinati . Dovendo a quest' effetto tener un libro Maestro , o sia di Cassa per descrivervi di volta in volta in partite distinte quanto di qual si sia ragione avrà ricevuto , e quanto avrà pagato , con obbligo anche di dar parte di mese in mese al Padre Sostituto di quanto accaderà . Ed il Padre Sostituto , terminato il suo Quadrimestre , sia tenuto di fare col di lui Successore , e con altro Fratello della Banca i conti al detto Cassiere , e saldare la Cassa , acciocchè si possa vedere di tempo in tempo , come passino gli affari del Pio Luogo . Qual Cassiere sia eletto in Congrega a ballotte , avvistati prima i Fratelli per otto giorni innanzi , e debba durare in tal carica quel tempo , che per carità si sentirà di esercitarla , ed anche in sua vita , se però dalla Compagnia non fosse fatta elezione d' altro Fratello in suo luogo .

DELL'UFFIZIO DEI DEPUTATI
ALL'ANNUA DISTRIBUZIONE
DEI LETTI.

CAP. XII.

Letti che faranno dalla Banca in ciascuna Parrocchia della Città due Deputati alla distribuzione dei Letti, farà ispezione particolare dei medesimi l'esaminare con tutta la vigilanza ed attenzione le Famiglie ricorrenti per un tal soccorso; dovendo queste, secondo le Parti prese dalla Compagnia in tal proposito, essere non solamente povere, vergognose, e timorate di Dio, ma ancora nelle circostanze precise di dover separare i maschj dalle femmine, o la prole adulta dai Genitori, per impedire le offese di Dio. Per assicurarsi di tutte le dette particolarità i detti Deputati primieramente dovranno visitare personalmente le dette Famiglie, ed osservar ocularmente, oltre i Capi di Casa, il resto della Famiglia loro, facendo riflesso, se i fanciulli siano d'età capace di malizia; come pure osservar il numero dei letti, che avranno nelle loro case, e dimandar qual uso facciano dei letti medesimi: e tutto ciò per giustificare quel pericolo dell'offesa di Dio, per ovviare al quale unicamente è stato instituito il soccorso dei letti: indi li medesimi Deputati cautamente s'informeranno con quelle Persone,
che

che crederanno degne di fede, della povertà, e de' costumi delle medesime Famiglie, e rilevando che sieno veramente povere, di buoni costumi, e nel susposto pericolo, segneranno i loro nomi, e cognomi nelle solite suppliche a stampa, quali munite poi anche degli altri requisiti indicati dalla medesima stampa, e della loro sottoscrizione le presenteranno al Padre Sostituto, perchè sieno ammesse, e parimente sottoscritte. Nell'atto delle consegne delle suppliche, che i detti Deputati successivamente faranno alle povere graziate Famiglie, le avvertiranno che loro si concede il solo uso dei letti, e non la proprietà, e le ammoniranno col maggior zelo a tenerne conto, e farne un buon uso. E se mai i Deputati venissero dopo in cognizione che alcuna delle Famiglie graziate non facesse dei letti quell'uso, per cui le faranno stati accordati, oppur gli avesse impegnati, o alienati, ne daranno parte alla Banca, perchè secondo i casi possa ordinar quanto crederà opportuno. Quando i detti Deputati non ritrovassero nelle Famiglie, che al tempo solito della distribuzione si presentano, bisogni più che gravi, dovranno riservar per un tempo conveniente alcuni dei letti alla loro Parrocchia assegnati, perchè presentandosi loro anco posteriormente un qualche caso straordinario, possano essere in grado di provvedervi: avvertendo che le Famiglie abitanti in Castello, e nelle Chiufure non sono capaci del soccorso di detti letti.

DEL MODO DI RADUNARSI
IN CONGREGA.

CAP. XIII.

Ciascun Fratello non avendo legittimo impedimento si porterà ogni Domenica alla Congrega un' ora , o poco più dopo passato il mezzo giorno in qualunque stagione per tutto l'anno , eccettuata però la Domenica di Pasqua di Risurrezione , e anche quella in cui cadesse la Festa del Santissimo Natale : per rispetto alle quali due Solennità la Congrega in vece si farà nei Lunedì seguenti a dette Domeniche . All' entrar nella Cappella di riduzione , presa l'acqua benedetta , dirà a mezza voce : *Gratia Dei, & pax sit semper vobiscum* , e dopo entrato farà inginocchiato verso l'Altare una breve orazione . Si porterà poi al Banco del Cancelliere Fratello , e ad esso confegnerà il viglietto , in cui faranno scritte le Famiglie che intenderà di raccomandare , come si spiegherà nel capo seguente . Nè si farà lecito alcuno di mandare il viglietto al luogo della Congrega o per mezzo di altro Fratello , o per mezzo di qualunque altra Persona , mentre farà debito non solo dell' Ufficio del Cancelliere il non registrare que' ricordi o viglietti , che non fossero presentati personalmente da ciascun Fratello sottoscritto , ma ancora dell' Ufficio , ed autorità del Pa-
dre

dre Sostituto , o di chi facesse le sue veci il rigettarli' benchè si trovassero registrati. Ogni Fratello, entrato che farà in Congrega sempre che vorrà , o dovrà parlare, principierà , e terminerà il suo discorso con dire *Benedictus Deus*; e se parlando dovrà nominare alcuno dei Fratelli, ometterà sempre ogni titolo di Signore, e di Signoria.

Se alcuno avesse interessi , che non gli permettenessero di assistere a tutta la riduzione, potrà dal Padre Sostituto , o da chi si trovasse in Congrega tra Fratelli della Banca , avuto però riguardo alla loro anzianità , chieder dispensa per poterli assentare: avvertendo che a que' Confratelli , che si assentassero senza dimandar tale licenza senza verun riguardo saranno rigettati i loro ricordi . Avuta tale dispensa pregherà un Fratello a ricevere il suo ricordo , perchè sia poi a lui consegnato , e del nome di esso farà fatto registro in carta volante insieme col nome di chi ha ricercato dispensa : e questo registro servirà di lume al Padre Sostituto per la distribuzione de' Viglietti . Il Fratello graziato della dispensa avanti di uscire dalla Cappella farà la medesima breve Orazione, come all' entrare .

Quei Fratelli poi, che non avessero legittimi motivi di essere dispensati, dovranno trattenerli nella Cappella di riduzione, e fin tanto che la Banca resterà impegnata in Consulta, e che si farà il registro dei ricordi, e che si farà la Tanza, osserveranno un conveniente silenzio do-

vuto al Luogo, e necessario, perchè non restino disturbati quelli che esercitano i loro uffizj.

Se mai dopo finito il registro dei Viglietti, e terminata la Tanza, la Banca per qualche spazio di tempo si trattenesse ancora nella stanza della Consulta, farà uffizio di uno dei Lettori, che faranno stati eletti dalla Banca, di leggere in tal intervallo qualche libro spirituale alla Compagnia, perchè non perda infruttuosamente il tempo, e allora maggiormente ogni Fratello serberà il silenzio.

Si avverte che all' entrare nella Cappella di riduzione dovrà ognuno deporre la spada, la quale riprenderà uscendo.

DEL METODO DI RACCOMANDAR LE FAMIGLIE.

CAP. XIV.

A Vanti di descrivere nel ricordo le due, o alle volte le tre Famiglie per procurar alle medesime soccorso, ciascun Fratello dovrà personalmente visitarle, per rilevar se sieno veramente bisognose, e vergognose, e assicurarsi che anche per la bontà dei costumi ne sieno meritevoli; restandone assolutamente escluse le mendicanti, e molto più quelle di cattivo odore, e fama, e tutte quelle, che non avessero l'abitazione almeno di un mese in Città, Castello, o Chiusure.

Pre-

Premesso questo diligente esame, se crederà che le Famiglie sieno degne dei soccorsi di questo Pio Luogo, le scriverà nel ricordo colla possibile brevità circostanziate, coi nomi, e cognomi dei Capi di Casa, col numero de' Figliuoli e Luogo della loro abitazione, e sottoscritto che avrà il ricordo col suo nome, entrato che farà nella Cappella di riduzione, lo consegnerà al Cancelliere Fratello, perchè ne segua il registro.

Ogni qual volta alcuna di esse Famiglie fosse dal Cancelliere trovata essere stata raccomandata entro lo spazio di un mese, o sia di giorni trenta, farà in libertà di ciascun Fratello di cancellarla dal suo Viglietto, e di sostituirne un' altra, quando bene trattandosi di due, o tre soli giorni, ed essendo la medesima in pressanti indigenze non estimasse bene d' intercedere dal Padre Sostituto, o da chi facesse le sue veci per essa una particolare dispensa. Si avverta per altro che chi si troverà partito dalla riduzione per non più tornarvi in quel giorno, non avrà questo diritto di sostituzione, ma questo passerà legittimamente al Cancelliere medesimo.

*DEGLI OBBLIGHI DEI FRATELLI
NEL RIFERIRE LE FAMIGLIE.*

CAP. XV.

○ Gni Fratello ricevuto che avrà dal Padre Sostituto il ricordo d' altro Fratello farà in debito indispensabile avanti la Domenica susseguente di far a ciascuna Famiglia ricordata un' esatta visita personale per rilevar lo stato delle sue indigenze , massime per malattie, la qualità de' suoi impieghi , e de' suoi diportamenti , e il tutto sinceramente, e senz' affettazione riferirà nella detta Domenica ai Tanfatori.

Assegnate poi che faranno da questi le limosine credute convenienti ai rappresentati bisogni di ciascuna Famiglia , e segnate distintamente nel margine del ricordo, dovrà il Fratello relatore riscuoterle dal Massaro alla dispensa , ed egli stesso parimente in persona distribuirle con caritatevole sollecitudine alle suddette Famiglie già da lui visitate , e riferite , raccomandando alle medesime di farne buon uso , e di pregar Iddio per i Benefattori del Pio Luogo . Se mai però succedesse che i Tanfatori per giusti motivi suggerissero che la limosina accordata fosse piuttosto consegnata ad una , che ad altra Persona della Famiglia graziata , o che fosse somministrata in porzioni diverse , e non in una sola , o anco che fosse
fatta

fatta passar in mano di persona proba , perchè in più volte fosse più opportunamente somministrata , sarà incombenza di ciascun Fratello di eseguire puntualmente quanto in tal particolare sarà dai Tansatori prescritto . Fuori degli accennati casi il Fratello relatore senza ritardo dovrà consegnare la limosina a quella Persona , che sarà creduta più adattata a farne buon uso .

DELL' UFFIZIO DEI TANSATORI.

CAP. XVI.

Que' Fratelli che avranno composta la Banca dell' antipenultimo Quadrimestre, incominciando dal Padre Sostituto , e discendendo ai Consultori, Correttori , ed Infermieri , oppure in mancanza di essi , i Fratelli più anziani avranno diritto , anzi obbligo di sedere nel sito della Banca nella Cappella di Riduzione due per volta , avuto però sempre riguardo all'anzianità goduta nella Banca suddetta per tanfare i ricordi . Premesse però le solite preci , e preso che avranno i detti Fratelli Tansatori il suo posto , avanti ai medesimi tutti i Fratelli ad uno ad uno , senza che uno occupi il luogo di un altro , faranno la relazione circostanziata dello stato , e bisogni delle Famiglie contenute nel ricordo , che nella Domenica precedente fu loro assegnato , e i Tansatori , ascoltata la relazione , unanimi e concordi asseguiranno

ranno a cadauna Famiglia quella Limosina , che crederanno conveniente al bisogno , e alle forze della Cassa del Pio Luogo ; qual limosina senza lamenti , o repliche farà nel tempo stesso dal Fratello relatore segnata nel margine del ricordo , all' oggetto di esigerla , e distribuirla , come vien prescritto nel Capitolo precedente.

Se da qualche Fratello venisse fatta relazione di alcune circostanze , che rendessero la visitata Famiglia incapace di essere soccorfa , farà incarico dei Tanfatori o di sospendere sino ad una nuova informazione la limosina , oppure di assolutamente negarla , facendo sia detta Famiglia registrata nel libro delle sospese.

Finita la tanfa , si pregherà il Sacerdote anziano , acciocchè reciti le preci per tal occasione destinate.

DELLA LETTURA, E DISTRIBUZIONE DEI RICORDI.

CAP. XVII.

TErminato che farà il registro dei ricordi , come pure la tanfa , premesse le solite preci , il Padre Sostituto , ed i Fratelli anziani della Banca prenderanno nella Cappella di Riduzione il loro luogo , e dopo che esso Padre Sostituto secondo le occorrenze avrà parlato alla Compagnia sedente di quegli affari che sarà necessario le sieno noti , si procederà alla lettura , e pubblicazione

cazione dei ricordi ; il che si eseguirà dalla Carità di quel Fratello, che farà dal Padre Sostituto destinato, con legger ad alta voce ordinatamente tutti i ricordi, e col presentarli di uno in uno al Padre Sostituto per l'immediata successiva distribuzione, e ciascun Fratello sentendo da esso chiamarsi si leverà tosto, e prenderà dalla mano del medesimo con rassegnata maniera il ricordo assegnatogli, e di nuovo si porrà a sedere fino al fine della riduzione. Levatisi dalle loro sedi i Fratelli della Banca, ognuno seguirà il loro esempio, e inginocchiati tutti a' suoi luoghi si risponderà da tutti distintamente alle preci recitate dal Sacerdote anziano, e con queste finirà la riduzione: e allora ciascun Fratello farà in libertà di uscire.

*DELLE ESPOSIZIONI DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO PER L' ORAZIONE
DELLE 40. ORE.*

CAP. XVIII.

○ Gni prima Domenica di ciascun Mese si farà per istituto l'esposizione in qualche Chiesa a ciò destinata del Santissimo Sacramento per l'Orazione delle 40. Ore a spese, e carico del Pio Luogo: Il Padre Sostituto perciò farà distribuire la Domenica avanti a ciascun Fratello il Viglietto a stampa indicante la Chiesa, il giorno,

no, e l'ora, in cui si farà tal esposizione, e ne avvanzerà in voce similmente l'avviso alla Compagnia radunata, insinuando a tutti un' esemplar diligenza ad assistere tanto all' Esposizione, quanto alla Reposizione, per edificazione ed acquisto dell' Indulgenze concesse.

Radunati nella Sagrestia della Chiesa destinata i Fratelli muniti di candele accese, e preceduti dai Sacerdoti, e dalla Banca col solito ordine passeranno nella Chiesa, e colà assisteranno all' Esposizione del Venerabile, e finita la funzione si restituiranno alla Sagrestia, dove restituite al Servitore della Compagnia le rispettive candele, se ne andranno.

Lo stesso metodo si osserverà nelle Reposizioni. Ciascun Fratello sarà incaricato di far con diligenza, ed esemplarità la sua ora, che troverà specialmente assegnata nel Viglietto di avviso avanti il Santissimo Sacramento per osservanza delle regole, e per edificazione, e ad esempio altrui.

Così pure si porteranno tutti i Confratelli l'ultima Domenica di Carnovale, dopo terminata la riduzione della Compagnia, a S. Agata, per ivi adorare il Santissimo, che vi farà esposto.

Il Mercoledì Santo di mattina poi all' ora che farà la Domenica antecedente annunciata alla Compagnia dal Padre Sostituto si porteranno parimente tutti i Fratelli processionalmente all' adorazione del Santissimo in Duomo,

mo,

mo, radunati prima nella Cappella della Congrega, avvertendo che la mattina medesima un'ora circa prima di partir dalla detta Cappella si farà la tanfa dei ricordi, perchè le povere Famiglie restino provvedute di qualche foccorfo per le vicine Santissime Feste.

DELLA SANTISSIMA COMUNIONE.

CAP. XIX.

OGni Fratello della Compagnia, che non sia Sacerdote, dovrà per indispensabile, e fundamental Regola, oltre il tempo Pasquale dalla Chiesa prescritto, accostarsi colla maggior possibile divozione all'Eucaristica Mensa nelle tre giornate dalla Compagnia medesima fin dalla sua origine destinate.

Queste sono la Festa de' nostri Santi Protettori Faustino, e Giovita, quella de' Santi Pietro, e Paolo Apostoli, e quella di S. Andrea pure Apostolo. Il Padre Sostituto la Domenica antecedente a tali Feste avviserà la Compagnia radunata del giorno, ed ora, in cui seguirà nella Cappella di riduzione la Comunion Generale, e tale avviso sarà dato a ciascuno anche in Viglietto a stampa.

Muniti i Fratelli del Sacramento della Penitenza si porteranno all'ora indicata alla detta Cappella, entrando in essa colle medesime formalità ciascuna Domenica praticate. Alla Messa celebrata da qualche Sacerdote

Fra-

Fratello seguirà la Comunione amministrata a tutti, che andranno preceduti dalla Banca con irregolare, ma quieto ordine ad inginocchiarsi al banco avanti l'Altare per ivi ricevere colla maggior riverenza il Pane Eucaristico, e ciascuno dopo poca pausa si leverà dal banco medesimo, per lasciar luogo agli altri, e si restituirà al suo solito posto. Verrà celebrata, subito dopo la prima, una seconda Messa, la quale darà comodo per un dovuto ringraziamento. Quando non vi sia un legittimo impedimento, come farebbe di assenza o di malattia, non si potrà dal Padre Sostituto conceder a chicchessia dispensa per non intervenirvi: essendo quest' istituzione uno de' più sodi fondamenti, sopra de' quali è fondata la sussistenza della Compagnia, come possono far comprendere le vigilantissime premure usate in ogni tempo, perchè in tal particolare punto non si attenuasse il zelo, e la divozione de' Confratelli, nè alcuno di essi si potesse giammai sospettar trascurato in ciò che direttamente tende alla maggior glorificazione della Maestà Sovrana di Dio, ed al profitto delle anime.

DEL SUFFRAGIO ALL' ANIME
DE' DEFONTI FRATELLI.

CAP. XX.

QUando alcuno dei Fratelli della Compagnia passerà all' altra vita, gl' Infermieri nella prima seguente Domenica avranno l'incombenza d'avvisare il Sacerdote, che reciterà nel finir della riduzione le solite preci, perchè per atto di pietà aggiunga ancor quelle destinate per i Fratelli Defonti. Dovrà inoltre ciascun Fratello, ricevuto il Viglietto a stampa della seguita morte, far tosto celebrare in suffragio dell' anima del Defonto una Messa privilegiata, oppure recitare tre volte l' Uffizio de' Morti con tutti tre i Notturni. Annualmente ancora nel primo Lunedì di Quaresima si farà celebrare un Anniversario per l' Anime di tutti i Fratelli morti, e questo in quel luogo che sarà destinato dalla Banca: ed occorendo che detto Lunedì fosse Festa si trasferirà il detto Anniversario al seguente giorno.

*DELL' ALIENAR CAPITALI, E PRENDER
DANARI AD INTERESSE.*

CAP. XXI.

Acciocchè più largamente si possa sovvenire alla necessità de' Poveri per rispetto de' tempi calamitosi, che molte volte sopravvengono, si ordina e stabilisce che, occorrendo per tal oggetto alla Compagnia di alienar Capitali, o prender danari a livello, deliberato che avrà la Banca di ciò fare, si proporrà la Parte alla Compagnia, e si balloterà, e se avrà i due terzi delle ballotte in favore, si darà esecuzione alla detta alienazione o provvista di danaro, e se no, si cesserà da quella. Dichiarando che la Compagnia debba essere avvisata otto giorni prima, acciocchè si ritrovi più numerosa, e si risolva con più maturità.

DEI DEPUTATI ALL' EREDITA'.

CAP. XXII.

L'Uffizio dei Deputati all' Eredità farà di assistere in nome della Compagnia a tutti gl' inventarj de' Mobili, ed altri effetti, che dai Ministri, od altra destinata Persona dovranno farsi in qualunque caso di eredità, donazioni, o legati, che pervenissero al Pio Luogo,
come

come pure di assistere agli incanti pubblici, che si faranno dei suddetti Mobili, procurando con ogni diligenza che in tali incontri non si disperda alcun effetto a danno dei Poveri. Quali Deputati dureranno nel loro Uffizio, finchè parrà alla loro Carità di esercitarlo, o che dalla Banca ne faranno in loro vece eletti degli altri.

*DEL MODO DI PROPORRE,
ED ACCETTARE ALCUNO
NELLA COMPAGNIA.*

CAP. XXIII.

Volendosi aggregare alla Compagnia nuovi Fratelli in luogo di quelli passati a miglior vita, sarà incombenza del Padre Sostituto, e della sua Banca il proporre quelle persone, che faranno credute più adatte a sostenere tal carico, avuto riguardo alla prudenza e saviezza delle medesime, come pure alla condizione dei defonti Fratelli. Approvate dal maggior numero de' Fratelli della Banca le persone proposte, sarà destinato qualche Fratello, acciocchè sieno le dette persone cautamente interpellate, ed esortate ad entrare nella Compagnia, per impiegarsi in onore di Dio, e in ajuto de' suoi poveri, e trovatele disposte saranno i loro nomi esposti all'ingresso della Cappella di riduzione

ne per un intiero mese , affinchè i Fratelli tutti possano essere informati delle qualità loro.

Dopo un mese faranno le medesime persone ballottate , e quelle , che avranno i due terzi de' voti favorevoli , s'intenderanno ammesse alla Fratellanza , e la Domenica seguente da un Fratello a ciò destinato saranno introdotte in Compagnia , e dal Padre Sostituto ammonite ad esercitar tal carico con diligenza , saviezza , e prudenza , ed esortate ad osservar esattamente le regole , delle quali farà a ciascuna di esse consegnata una copia per loro lume , e direzione . I nomi , e cognomi dei nuovi aggregati faranno dal Cancelliere del Pio Luogo descritti nel Libro della Compagnia , e in tutto saranno tenuti come gli altri Fratelli ; salvo che li Secolari non potranno avere uffizio alcuno di Banca , se non dopo due anni , che faranno stati accettati ; e gli Ecclesiastici resteranno sempre privi di ogni voce attiva , e passiva tanto rispetto alli detti Uffizj di Banca , quanto rispetto a qualunque altro uffizio , che importasse ingerenza nella temporale amministrazione del Pio Luogo a senso delle Leggi.

DELLE BALLOTTAZIONI DA FARSI
DALLA COMPAGNIA.

CAP. XXIV.

DOvranno ogni due anni essere dalla Compagnia ballottati tutti i Confratelli nella penultima Domenica d'Agosto, ed anco nelle successive, se andasse troppo in lungo il ballottarli tutti in una sola Domenica, incominciando l'anno 1782. Quelli che non avranno due terzi de' voti correnti favorevoli s'intenderanno esclusi dalla Compagnia. Nel qual caso finita la ballottazione, si pubblicheranno tutti quelli, che avranno avuto i suffragj in loro favore, e gli altri si terranno secreti, dandone solamente conto ai Correttori, i quali poi da se soli li ritroveranno, e li avviseranno di ciò con quella destrezza, e modo che loro parrà conveniente; notificando loro che per altro potranno ancora supplicar la Compagnia per essere di nuovo accettati: al che se fossero trovati disposti presentata che abbiano la loro supplica, faranno riballottati: ma se non avranno i due terzi de' voti come sopra, s'intenderà che debbano restar esclusi.

Per la validità poi di qualunque Ballottazione, e Parete da prendersi dalla Compagnia, basterà che il numero de' Confratelli radunati ecceda la metà del numero intero de' Confratelli secolari viventi.

DELL' ELEZIONE, ED OBBLIGHI
DEI MINISTRI.

CAP. XXV.

Restando vacanti le cariche d'alcuno dei Ministri del Pio Luogo, che ora sono il Cancelliere, il Vicecancelliere, ed il Ragionato, o il posto del Servitore, e dovendo divenire a nuova elezione, farà dalla Banca ordinata l'esposizione delle Cedole d'invito al concorso di quella carica, o posto, che farà vacante, assegnando nelle Cedole il termine di giorno otto, perchè nel medesimo possano i Concorrenti darfi in nota nella Cancelleria del Pio Luogo. Spirato poi che farà il suddetto termine il Padre Sostituto farà pubblicare a intelligenza della Compagnia i nomi di tutti i Concorrenti, che si faranno dati in nota, e nello stesso tempo avviserà la Compagnia per la ballottazione di essi Concorrenti, che dovrà farfi passati che faranno altri otto giorni; e seguita che farà tal ballottazione quel Concorrente che in essa avrà avuto maggior numero de' voti favorevoli, purchè ecceda la metà del numero de' Votanti, s' intenderà eletto.

Al nuovo eletto Ministro farà poi incombenza della Banca di fare i Capitoli de' suoi obblighi, e d' invigilare, perchè dal medesimo, come pure dagli altri Ministri
esatta-

esattamente sieno eseguiti i proprj Capitoli , ed adempiute le ingiuntegli obbligazioni : e quando mai succedesse alla Banca di rilevar in alcuno dei suddetti Ministri qualche grave mancamento, in tal caso essa Banca avrà piena facoltà di deliberar in ogni tempo, e disporre tutto ciò che crederà opportuno e necessario per il buon governo del Pio Luogo, e potrà anco sospender quel Ministro, che sarà ritrovato in mancamento.

Ogni anno tutti i suddetti Ministri dovranno singolarmente essere ballottati dalla Compagnia nella Domenica precedente a quella fissata per la ballottazione de' Fratellati, e, se alcuno di essi nella ballottazione non avrà favorevole il maggior numero de' voti correnti, s' intenderà privato della rispettiva di lui carica.

Occorrendo pure che per le circostanze de' tempi si dovesse accrescere qualche nuovo Ministro, o accrescer agli Attuali il salario, dovrà il Padre Sostituto col consenso della Banca avvisarne la Compagnia anticipatamente come sopra, e proporre alla medesima precisa Parte, perchè l' affare resti dalla Compagnia deliberato.

Se poi per le circostanze suddette si rendesse superfluo alcuno di detti Ministri, potrà il detto Padre Sostituto col consenso della sola Banca, o della maggior parte di essa deliberare di non divenire a nuova elezione.

I N D I C E

DELLI CAPITOLI

DELLA PRESENTE REGOLA.

CAP. I.

*D*el modo di crear gli Uffizj della Banca. CARTE 3

CAP. II.

Dell' Uffizio del Padre Sostituto, e dell' Autorità sua. 5

CAP. III.

Dell' Uffizio de' Consultori. 8

CAP. IV.

Dell' Uffizio de' Correttori. 9

CAP. V.

Dell' Uffizio degl' Infermieri. 9

CAP. VI.

Dell' Elezione, ed Uffizio dei tre Consultori assistenti alla Banca. 10

CAP. VII.

Dell' Autorità, e libertà della Banca. 10

CAP. VIII.

Dell' Uffizio del Cancelliere, e Sotto Cancelliere Fratelli. 12

CAP.

CAP. IX.

Dell' Uffizio del Massaro alla Dispensa. CARTE 14

CAP. X.

Dell' Uffizio del Massaro, e Deputati alla Santa Orazione delle 40. Ore. 15

CAP. XI.

Dell' Uffizio del Cassiere Generale della Compagnia. 16

CAP. XII.

Dell' Uffizio dei Deputati all' annua distribuzione dei letti. 18

CAP. XIII.

Del modo di radunarsi in Congrega. 20

CAP. XIV.

Del metodo di raccomandar le Famiglie. 22

CAP. XV.

Degli Obblighi dei Fratelli nel riferire le Famiglie. 24

CAP. XVI.

Dell' Uffizio dei Tansatori. 25

CAP. XVII.

Della lettura, e distribuzione dei Ricordi. 26

CAP. XVIII.

Delle Esposizioni del Santissimo Sacramento per l' Orazione delle 40. Ore. 27

CAP.

CAP. XIX.

Della Santissima Comunione.

CARTE 29

CAP. XX.

Del Suffragio all' Anime de' Defonti Fratelli.

31

CAP. XXI.

Dell' alienar Capitali , e prender danari ad interesse .

32

CAP. XXII.

Dei Deputati all' Eredità .

32

CAP. XXIII.

Del modo di proporre , ed accettare alcuno nella Compagnia .

33

CAP. XXIV.

Delle Ballottazioni da farsi dalla Compagnia.

35

CAP. XXV.

Dell' elezione, ed obblighi dei Ministri.

36